

REGOLAMENTO (CEE) N. 3965/87 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1987
che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87⁽²⁾, in particolare gli articolo 8 e 12, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2083/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine⁽³⁾;

considerando che, in attesa della modifica del regolamento (CEE) n. 2759/75, la Commissione aveva limitato, in via eccezionale, con il regolamento (CEE) n. 3225/87⁽⁴⁾ la fissazione dei prezzi limite e dei prelievi nel settore delle carni suine ad un periodo che scade il 31 dicembre 1987; che dopo che il Consiglio avrà adottato il regolamento (CEE) n. 3906/87, connesso con la creazione della nomenclatura combinata, gli importi relativi al mese di gennaio 1988 possono essere stabiliti in base agli elementi di calcolo che sono serviti per la fissazione dei prezzi limite e dei prelievi decisa con regolamento (CEE) n. 3225/85 e in base ai coefficienti usati per il calcolo dei prelievi sui prodotti derivati risultanti dal regolamento (CEE) n. 3944/87⁽⁵⁾;

considerando che per i prodotti del settore delle carni suine per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 616/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dal Portogallo⁽⁶⁾ ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine in provenienza dal Portogallo a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra; che questa situazione continua a sussistere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo che va dal 1° al 31 gennaio 1988, i prezzi limite previsti dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75, come pure i prelievi previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati agli importi indicati nell'allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti delle sottovoci 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 o 1602 90 10, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

3. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1 che vi si trovano in libera circolazione, l'applicazione dei prelievi contemplati ai paragrafo 1 e 2 è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987.

⁽⁶⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 45.